



Il laboratorio della mediazione
dell'Università di Firenze, Pisa e Siena



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



UNIVERSITÀ DI PISA
Dipartimento di Giurisprudenza



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240



UNIVERSITÀ DI PISA
CISP
Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace

CON IL PATROCINIO DI



MEDIAZIONE DEI CONFLITTI UNA FORMAZIONE UNIVERSITARIA INDISPENSABILE

all'esito del Convegno di venerdì 2 luglio 2021

documento di sintesi

per

la Ministra Marta Cartabia e la Ministra Maria Cristina Messa

**UNALTRO
MODO**

Il laboratorio della mediazione
dell'Università di Firenze, Pisa e Siena



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



UNIVERSITÀ DI PISA
Dipartimento di Giurisprudenza



In collaborazione con

CENTER for
GENERATIVE
COMMUNICATION



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240



UNIVERSITÀ DI PISA
CISP
Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace

CON IL PATROCINIO DI



MEDIAZIONE DEI CONFLITTI UNA FORMAZIONE UNIVERSITARIA INDISPENSABILE

Venerdì **2 luglio 2021** ore **16.45** – *on line*

Saluti

Andrea Simoncini

Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze

Enza Pellecchia

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace Università
di Pisa Rete delle Università per la Pace RUniPace

Introduce

Pierluigi Consorti

Università di Pisa

Moderata

Giovanni Cusi

Università di Siena

Maria Antonietta Foddai

Centro Universitario di Mediazione Università di Sassari

Paola Lucarelli

Laboratorio Ricerca Un Altro Modo Università di Firenze

Grazia Mannozi

Centro Studi Giustizia Riparativa e Mediazione Università dell'Insubria

Alberto Maria Tedoldi

Centro di Negoziazione e Mediazione Università di Verona

è stata invitata

Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

al termine delle presentazioni sarà aperta una tavola rotonda con la partecipazione di

Raffaele Caterina (Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti) - **Silvana Dalla Bontà** e **Marco Marinaro** (Dipartimenti privati e pubblici di Giurisprudenza) - **Filippo Donati** (Consiglio Superiore della Magistratura) - **Gian Luigi Gatta** (Scuola Superiore della Magistratura) - **Gianfranco Gilardi** (Osservatori sulla Giustizia Civile) - **Donato Di Campli** e **Laura Cerizzi** (Consiglio Nazionale Forense) - **Avio Giacobelli** (Organismo Congressuale Forense) - **Massimo Palazzo** (Consiglio Nazionale del Notariato) - **Luigi Pansini** e **Giampaolo Di Marco** (Associazione Nazionale Forense) - **Alberto Del Noce** (Unione Nazionale Camere Civili) - **Guglielmo Borelli** (Coordinamento della Conciliazione Forense) - **Angelo Santi** (Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione) - **Pietro Beretta Anguissola** (Associazione Nazionale Mediatori Professionisti) - **Claudio Castelli** (Giustizia 2030) - **Ana Uzqueda** (Agenda ADR 20-30).

Sarà elaborato un documento di sintesi per le Ministre Marta Cartabia e Maria Cristina Messa e per la Conferenza dei Rettori degli Atenei italiani

Premessa

Il Convegno del 2 luglio u.s. è stata l'occasione per puntualizzare - sul piano generale della formazione giuridica universitaria - la proposta di istituire un percorso didattico dedicato espressamente alla "mediazione dei conflitti".

Negli anni più recenti si sono presentate diverse iniziative locali che spingono la comunità scientifica a prendere atto della necessità di dare finalmente spazio a una materia che non corrisponde ai confini dei tradizionali settori scientifico disciplinari e nemmeno esaurisce i suoi effetti nel solo ambito processuale.

L'accento sulla formazione indispensabile in "mediazione" si pone all'esito di un processo culturale che valorizza le capacità personali e imprenditoriali nella gestione responsabile e autodeterminata dei conflitti relazionali.

La giustizia consensuale apprezza il ruolo delle parti che a vario titolo vivono un conflitto e le rende tutte protagoniste e artefici della soluzione pacifica dei loro problemi.

La formazione giuridica attuale mira a formare persone che intervengono sulla patologia delle relazioni attraverso l'applicazione delle regole di diritto.

I percorsi attuali sottovalutano l'importanza di insegnare anche a usare gli strumenti del dialogo, dell'ascolto e della collaborazione, tutti essenziali per superare i conflitti in autonomia, consapevolezza e responsabilità.

Crediamo che l'attivazione nei corsi di laurea giuridici di insegnamenti di "diritto della mediazione dei conflitti" potrebbe generare queste competenze, aiutando la società a essere più coesa e resiliente.



Introduzione

Pierluigi Consorti¹

In primo luogo, ringrazio tutti gli intervenuti per avere accettato l'invito a partecipare a questo incontro, e soprattutto ringrazio gli organizzatori per avermi concesso l'onore di introdurre i lavori di questo pomeriggio.

Avverto la responsabilità di essere chiamato a partecipare ad un momento importante, in quanto sento che i tempi sono maturi per far fare un salto in avanti al dibattito che da anni impegna molti dei presenti per la promozione della mediazione dei conflitti, in termini sia teorici sia pragmatici.

La mediazione non è una novità assoluta nella prassi giuridica. L'ordinamento italiano conosce molte forme di mediazione endo ed extraprocessuale presenti già prima del Decreto legislativo che nel 2010 introdusse la c.d. «media-conciliazione», che in Italia costituì un po' un tornante storico, in quanto rese certamente più popolare il fatto che ricorrere al giudice non fosse l'unico strumento possibile per gestire un conflitto.

Le forme di conciliazione civile e commerciale costituivano un ammodernamento del sistema giudiziario italiano, che cominciava ad apprezzare i modelli di ADR costruiti ad Harvard quasi fossero la panacea per curare l'endemico male dei tempi insopportabilmente lunghi della giustizia italiana. Ancora oggi la mediazione è troppo spesso associata al solo ruolo deflattivo che produce sul carico processuale. Beninteso, si tratta di un'opportunità concreta e giustamente il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» la considera – insieme alla negoziazione assistita e all'arbitrato – essenziale «per garantire una maggiore efficienza della giustizia civile». Com'è noto, il Governo si appresta a introdurre incentivi economici e fiscali per chi sceglie la mediazione, che si vuole estendere a settori ulteriori rispetto a quelli già previsti, valorizzando sia la mediazione delegata dal giudice, sia l'istituto dell'arbitrato. Riforme veloci: dato che le leggi delega dovrebbero arrivare già entro il prossimo settembre e i decreti attuativi entro settembre 2022.

Tuttavia, la fissazione di questi obiettivi non costituisce l'unico motivo che ci spinge a considerare indispensabile la formazione universitaria in materia di mediazione. Certamente, la potenziale estensione delle forme di mediazione impone di arricchire e meglio strutturare la formazione universitaria in questo settore – e credo che oggi potremo già fare qualche

¹ Università di Pisa, Dipartimento di giurisprudenza e Centro interdisciplinare “Scienze per la pace”. Presidente Adec (Associazione dei professori universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso). Segretario Casag (Conferenza delle associazioni scientifiche di area giuridica).

proposta in questo senso – ma esistono anche altri motivi, forse ancora più importanti di quello pragmatico appena richiamato, e che ci spingono a muoverci sul piano culturale, che fa da sottofondo a quello operativo; che a ben vedere è esattamente il nostro piano, dato che siamo per lo più professori universitari di diritto, quindi per statuto chiamati a ragionare in termini di sviluppo di regole idonee a gestire i conflitti in modo efficace.

Dal nostro punto di vista, la mediazione è esattamente uno dei c.d. «nuovi saperi» che interrogano la formazione giuridica del futuro, e per la verità anche quella attuale. Credo anzi che già scontiamo un certo ritardo, dato che le tante esperienze didattiche e formative oggi presenti in diverse sedi – dopo di me parleranno autorevolissime Colleghe e Colleghi impegnati in attività di ricerca, didattica e formazione in tema di mediazione di sicura eccellenza – mancano ancora di un coordinamento efficace, e speriamo che la neonata RuniPace – che oggi patrocina questo evento – possa aiutare in questo senso.

Il riferimento alla Rete delle università per la pace – parlando di mediazione – appare particolarmente pertinente, in quanto ci aiuta a ricordare che la «mediazione» non sta in piedi da sola, ma è sempre relazionata ai «conflitti», che costituiscono il cuore della ricerca dei Peace Studies e – mi piace sottolinearlo – anche della scienza e della prassi giuridiche. Qualche volta maturiamo un atteggiamento autoreferenziale verso il diritto, e ci dimentichiamo che esso serve proprio per gestire i conflitti e, se possibile, prevenirli; e comunque per evitare che qualcuno o qualcuna sia legge a se stesso e possa rivendicare un improprio uso della violenza per accampare diritti, che magari effettivamente gli o le competono. La mediazione ha il merito di associare in modo molto intuitivo la difesa dei diritti con l'adempimento dei doveri, in chiave relazionale e pertanto anche giuridicamente significativa.

D'altra parte, Gandhi era un avvocato. Egli è considerato a ragione l'apostolo della nonviolenza: un principio che ha indubbe radici nella sua cultura indù, ma certamente anche nella sua formazione giuridica. Anzi, proprio la storia di Gandhi ci consegna un altro motivo per considerare indispensabile la formazione universitaria sulla mediazione dei conflitti, e lo fa in termini assolutamente contemporanei, dato che mette in relazione il «sapere» con il «saper fare» (un binomio di assoluta attualità, specialmente in termini di «nuovi saperi»). Nel 1891 – a ventidue anni – Gandhi tornò in India già avvocato, dopo avere studiato a Londra, era già iscritto all'albo, eppure osservava «farsi iscrivere all'albo degli avvocati era facile, ma era difficile esercitare; avevo studiato legge, ma non avevo imparato a praticarla, avevo letto con interesse le massime legali ma non sapevo applicarle alla mia professione» (Gandhi, *La mia vita per la Libertà*). Trasferito in Sud Africa si scontrò con l'apartheid e orientò la sua

prassi forense nella direzione della «ricerca della verità», usando il diritto per dare spazio agli interessi dei suoi clienti, interessi che non erano sempre immediatamente chiari e non sarebbero mai venuti alla luce in un processo ordinario, perché questo non guarda alla persona nella sua totalità, ma si limita a dare ragione a una parte e torto all'altra, giungendo così ad una verità processuale, che non corrisponde necessariamente alla verità dei fatti, e soprattutto muove da premesse che tendono ad escludere l'interesse verso la persona come tale.

È in parte inevitabile: dipende dalle regole del gioco costruite nel corso dei secoli. Eppure, se noi ci concentriamo di più sul conflitto e meno sulle regole, possiamo andare oltre il processo, e così vedere che la mediazione si presenta come un «nuovo sapere» trasversale che propone nuovi «saper fare» che non possono essere lasciati all'improvvisazione e nemmeno essere semplicisticamente catalogati come tecniche ripetibili a pappagallo. La mediazione non è una ricetta metodologica, ma una petizione di creatività.

Le esperienze formative già in atto – ciascuna a modo suo e con proprie caratteristiche di originalità – mettono in luce un dato comune che impone una costante alternanza fra formazione teorica ed esercizio pratico. «Sapere», «conoscere», e «saper fare» - nelle nostre esperienze didattiche e di ricerca – si congiungono e si inseguono imprimendo una direzione che potrebbe utilmente contaminare il percorso già in atto di riforma complessiva della formazione giuridica.

Il giurista è oggi chiamato ad affrontare il conflitto con una coscienza rinnovata rispetto al passato. Il processo penale non può restare impermeabile ai temi della giustizia riparativa, le relazioni internazionali non possono trascurare la necessità di affrontare i termini della verità e della riconciliazione, la punizione deve incontrare la dimensione istituzionale di una giustizia che sappia curare, e magari perfino perdonare. Spero che sotto questa luce possa apparire evidente come i percorsi di mediazione superino l'obiettivo della diminuzione del carico processuale e si presentano più in generale come strumenti di cura dei legami sociali. Da quelli personali e familiari, a quelli aziendali e sociali, istituzionali intrastatali e sovranazionali.

La formazione alla mediazione dei conflitti non si esaurisce nel solo ambito giuridico. Essa necessita di una interdisciplinarietà più vasta – chiama in causa la psicologia, l'antropologia, la sociologia, e forse ancora altro –, e anche restando solo nell'ambito giuridico vediamo che coinvolge trasversalmente diversi «saperi tradizionali», ciascuno dei quali è chiamato ad un cambiamento di paradigma se vuole aggredire il cuore della questione: mettere al centro della formazione del giurista una migliore comprensione della dinamica conflittuale e della sua gestione.

Abbiamo imparato che i conflitti appartengono alla fisiologia sociale e che le regole solo coercitive della loro gestione non aiutano le parti a vivere il conflitto come un'opportunità per crescere. La logica vinci/perdi – che noi avvocati conosciamo benissimo – produce un'inevitabile escalation del conflitto che sorpassa lo schema dei gradi processuali e – come ho accennato – indebolisce i legami sociali. Le prassi mediative dicono la possibilità di sperimentare la fattibilità di una gestione cooperativa del conflitto, che propone di accostare – se non di superar. – il modello vinci/perdi con quello vinci/vinci.

È possibile?

Duccio Scatolero in un libretto conversazione pubblicato nel 2013², rispondeva in maniera sostanzialmente negativa. Ricordava che uno dei maestri della mediazione scolastica in Francia – Bonafé-Schmitt – riteneva che gli italiani non sanno caratterialmente mediare: amano i conflitti e li aggrediscono in modo «sanguigno». Più in generale, lo stesso Scatolero, ritiene che in particolare noi italiani manchiamo di «senso dell'altro» e ogni confronto scade sempre in uno scontro. Siamo attratti dal conflitto perché è la palestra in cui possiamo allenarci a sconfiggere l'altro e uscire vincenti, o anche perdenti, ma in questo caso possiamo rifarci nel round successivo. Un po' è vero.

E proprio perché è un po' vero, che la sfida si gioca sul livello culturale e trova casa proprio nell'Università. La mediazione, in fondo, costituisce un recupero della forza debole dell'umanità, capace di non vestire necessariamente l'altro con la divisa del nemico. E' bene dire che i mediatori non prevenono e tanto meno annullano il conflitto. Fanno però in modo che le parti non si distruggano a vicenda e custodiscano la loro umanità.

Si vede bene quanto sia dunque indispensabile una formazione universitaria adeguata e trasversale, rivolta non solo alle generazioni più giovani, ma anche ai giuristi già formati e attualmente operativi: avvocati, giudici, notai, sindacalisti, consulenti del lavoro, assistenti sociali, e anche i professori universitari. Nessuno di noi ha ricevuto una formazione universitaria sulla mediazione: l'abbiamo incontrata in modi diversi, studiata, praticata e talvolta anche insegnata.

In questo modo forse inaspettato è ormai maturata una cultura giuridica della mediazione che oggi si presenta con un'ambizione nuova: mettersi a disposizione della comunità universitaria, e più in generale della società, perché possa approfittare di queste competenze.

Noi oggi non reclamiamo l'istituzione di un ulteriore settore scientifico disciplinare da

² D. Scatolero, *Ma il nostro è un paese per mediatori? Breve storia dei tentativi di diffondere la mediazione in Italia*, Pisa, 2013

aggiungere ai 21 già esistenti, non reclamiamo uno spazio riservato o corsie preferenziali. Più semplicemente, ci presentiamo ai nostri interlocutori odierni, e in particolare alle Ministre dell'università e della giustizia, mettendo a disposizione il percorso che abbiamo già compiuto e offrendo la nostra disponibilità a metterlo in rete. Abbiamo individuato un'opportunità e crediamo sia possibile costruire sinergie tali da rendere possibile l'avvio di percorsi formativi utili, anzi, per noi indispensabili.

Formare alla Giustizia

Maria Antonietta Fodda³

Ringrazio la professoressa Lucarelli e tutte le Colleghe e i Colleghi che hanno contribuito all'organizzazione di questa giornata di studi e confronto alla quale sono lieta e onorata di partecipare.

In un bellissimo articolo di qualche giorno fa, pubblicato sul Sole24 ore inserto domenicale, la Ministra Cartabia ci racconta, attraverso la lettura delle *Eumenidi* di Eschilo, della nascita della giustizia, intesa come ricomposizione del conflitto attraverso il *logos*. Qui vediamo il passaggio dalla giustizia muta e sorda delle Erinni, intessuta di giuramenti e maledizioni, alla giustizia di Atena basata sulla parola, sull'argomentazione e sul ragionamento.

In questa sperimentazione della giustizia umana, assistiamo alla nascita di una concezione ponderata della gestione del conflitto attraverso il processo e il passaggio dalla vendetta come risposta all'offesa e alla violazione delle regole che compongono l'ordine sociale e divino, alla responsabilità come elaborazione normativa e sociale della risposta al reato.

Ma non vi è solo il passaggio da una giustizia vendicativa e privata a una giustizia pubblica; è molto di più che Eschilo ci fa intravedere nella costruzione umana della giustizia.

Sono numerose infatti le dimensioni che compongono la costruzione del 'giusto': oltre al giudizio abbiamo quella del perdono e della riconciliazione sociale, ma soprattutto abbiamo il potere trasformativo della parola, sia nella trasformazione semantica delle Erinni, le belve assetate di vendetta che inseguono Oreste, trasformate in Eumenidi, le nuove divinità che veglieranno e proteggeranno la città di Atene, sia nell'opera di persuasione e riflessione di Atena che, con l'uso della parola, induce le Erinni a rinunciare al loro proposito di distruzione della città.

L'elemento che emerge in modo prepotente è la radicale trasformazione della scena giuridica ateniese che Eschilo ci mostra attraverso un nuovo modello di giustizia che ingloba e si sovrappone a quello della tradizione e degli antichi dei. Il pericolo che Atena scongiura è quello della divisione della città, la nuova giustizia serve ad assicurare la riconciliazione civica e a rafforzare il legame sociale.

Il tema centrale è quindi la ricerca della giustizia, intesa come l'individuazione degli

³ Professoressa di Filosofia del diritto nell'Università degli studi di Sassari; Responsabile scientifico del Centro Universitario di Mediazione Università di Sassari.

strumenti volti a ridurre le ingiustizie e a risolvere il conflitto e la controversia attraverso il diritto, ricomponendo l'ordine sociale. Ritengo sia questo l'obiettivo a cui far riferimento quando si cercano i criteri di compatibilità tra il processo e gli strumenti alternativi di composizione delle controversie. Sono numerose le strade che ci permettono di costruire il giusto e non dobbiamo sottrarci al doveroso cambiamento, come ci insegna Eschilo.

È in questa prospettiva che vorrei collocare la mediazione e il ruolo dell'università e dei corsi di Giurisprudenza che stanno affrontando un'imminente riforma dei corsi di laurea.

Esperienze di Formazione

All'Università di Sassari, le ricerche sulla giustizia consensuale e sulla mediazione sono state avviate dalla metà degli anni Novanta dalle cattedre di Filosofia del diritto che hanno presentato un progetto al Dipartimento che prevedeva seminari, gruppi di studio e pubblicazioni. Il corso di Mediazione e conciliazione è obbligatorio dal 2003. Dal 2011 abbiamo istituito il Centro Universitario di Mediazione dell'Università di Sassari (C.U.M.). Per poter erogare corsi professionali e rispettare gli standard qualitativi internazionali, il Centro è stato accreditato presso il Ministero della Giustizia e iscritto al n. 209 come Centro di formazione professionale nel Registro degli Enti di formazione presso il Ministero.

Il Centro persegue una triplice finalità: 1) Sviluppare ricerche sulle nuove modalità di gestione dei conflitti sociali che vedano l'inclusione e la partecipazione diretta delle parti coinvolte, senza fare ricorso alla giurisdizione dello Stato. 2) Diffondere attraverso percorsi universitari, professionali e scolastici l'apprendimento dei processi di giustizia partecipativa e lavorare allo sviluppo di una cultura della pacificazione sociale attraverso la mediazione. Recuperare le radici culturali e la memoria storica delle antiche pratiche arbitrali e pacificatorie di risoluzione dei conflitti. 3) Avviare, attraverso le strutture universitarie e l'istituzione di una clinica legale, un servizio di mediazione volto a favorire e incrementare un processo di democratizzazione giuridica e di accesso alla giustizia per le fasce più disagiate della cittadinanza.

La mia personale esperienza mi suggerisce di sottolineare **l'intreccio tra ricerca, didattica e sperimentazione** che hanno determinato la maturazione di un progetto che avuto importanti ricadute sociali e professionali nel territorio, documentate dalle convenzioni con gli Ordini professionali, Associazioni private, le scuole superiori della Sardegna.

Ricerca e Formazione

La ricerca è stata penalizzata dal nostro legislatore che, negli atti legislativi che hanno

istituito la mediazione e in quelli che hanno previsto e regolato gli Organismi di mediazione e i Centri di formazione, non ha considerato il ruolo centrale che le Università istituzionalmente svolgono nella formazione, equiparandole a ogni altro organismo privato di formazione e ignorando il ruolo essenziale che la ricerca svolge nel processo formativo degli operatori di giustizia.

Nella mia personale esperienza la ricerca è stata fondamentale per poter sviluppare non solo una conoscenza dei meccanismi conciliativi, ma una consapevolezza critica da parte degli studenti. Cito due passaggi fondamentali nello svolgimento delle ricerche che hanno segnato due momenti centrali nella formazione degli studenti.

Il primo riguarda un programma di ricerche sulle pratiche conciliative che fanno parte del diritto consuetudinario della Sardegna, quel diritto muto che l'idea vendicativa del codice barbaricino ha lasciato in ombra, ma del quale sopravvivono tracce e testimonianze ampiamente documentate. Tra il processo dello Stato e la vendetta barbaricina vi è un esteso territorio di strumenti conciliativi ed arbitrari la cui funzione è stata quella di ricomporre i conflitti e conservare il tessuto sociale delle comunità in tutta l'isola. Lo studio di queste pratiche e la ricerca delle radici è stato fondamentale per rielaborare un'idea di giustizia consensuale, soprattutto per la partecipazione attiva degli studenti che sono stati i principali artefici delle ricerche nella raccolta dei documenti e delle testimonianze in ambito familiare e nelle comunità di riferimento. La partecipazione degli studenti e dei tesisti allo sviluppo della ricerca tramite seminari e lezioni aperte è stata centrale nello sviluppo di un metodo formativo aperto alla collaborazione e al reciproco apprendimento.

Il secondo riguarda un programma di ricerche svolto in Canada e nel Québec che mostra lo sviluppo di principi e pratiche di giustizia che segnalano un nuovo approccio politico e giuridico al tema della giustizia e alla sua accessibilità. Il programma, avviato nel 2012, ha visto lo scambio di docenti e studenti, sfociato in pubblicazioni e seminari.

È proprio il tema dell'accesso ai diritti e alla loro tutela il punto di partenza per l'elaborazione di un modello di giustizia partecipativa. In ambito penale si sono sperimentate forme di giustizia riparativa e in ambito civile forme di composizione consensuale delle controversie. Giustizia riparativa e consensuale hanno valori comuni: la partecipazione al processo di gestione del conflitto e il rispetto verso tutti i partecipanti. Il principio centrale è quello della partecipazione dei cittadini alla gestione dei loro conflitti. Il tentativo di integrare la giurisdizione con le altre forme consensuali di prevenzione e risoluzione delle dispute appare nel codice di procedura civile del Québec, entrato in vigore nel 2016. L'art. 1 stabilisce l'autonomia delle parti che possono scegliere di comune accordo quale sia il metodo più

adeguato a regolare un conflitto. Il principio viene ribadito nel secondo comma, dove figura un'indicazione non tassativa dei rimedi a cui i cittadini possono ricorrere, specificando che può trattarsi di una mediazione, conciliazione o arbitrato, ma – e questa è la previsione più rilevante – le parti possono scegliere anche un altro modo che ritengano adeguato, che si conformi o meno a quelli indicati nella disposizione. Nell'ultimo comma si stabilisce che le parti prima di ricorrere al giudice devono individuare uno strumento consensuale di risoluzione delle liti. L'esempio canadese ha permesso lo sviluppo di un approccio comparatistico che deve caratterizzare la materia dei modelli di giustizia e delle riforme avviate negli Stati costituzionali di diritto. Il metodo, teorizzato con successo da Cappelletti e dalla sua Scuola, deve far parte della metodologia non solo della ricerca ma anche della didattica e della formazione per favorire lo sviluppo di quegli strumenti di giustizia impiegati nel mondo globale dove i nostri studenti andranno ad operare.

Didattica e Formazione

La didattica del diritto sollecitata dalla mediazione rappresenta il secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi. Sappiamo che non possiamo separare la rappresentazione del diritto dal modo in cui lo conosciamo e vice versa. Perciò, semplificando, potremmo dire che finora tutti i nostri sistemi didattici sono stati elaborati su un concetto di diritto inteso come legge e hanno seguito un approccio formalista e legalista. Eppure Carnelutti, in un articolo del 1935 intitolato “Clinica del diritto”, scriveva dell'inadeguatezza del metodo didattico delle Facoltà di Giurisprudenza, basato sullo studio dei manuali che eludeva il tema della pratica, riservata al tirocinio legale successivo alla laurea. Alcune cose sono cambiate, sia attraverso l'introduzione dei tirocini curriculari, sia nell'approccio sperimentato da alcune discipline, più orientato alla pratica del diritto, ma ancora l'impostazione didattica improntata sulla teoria e concettualizzazione rimane il tratto dominante dei nostri corsi.

Con la mediazione tutto cambia. Accanto alla tradizionale impostazione teorica si affianca l'approccio pratico, basato sullo studio dei casi, sulle simulazioni e giochi di ruolo. Si sviluppa un approccio multidisciplinare che impone la ricerca di una nuova metodologia volta a coniugare elementi di etica, deontologia, psicologia giuridica, aspetti di tecnica della comunicazione, teoria generale del diritto, diritto processuale.

La formazione viene affidata a più figure: oltre ai professori universitari, vi sono avvocati e mediatori che svolgono un ruolo centrale nell'apprendimento delle pratiche di giustizia.

La mediazione ha introdotto un approccio esperienziale che va oltre la pratica perché

coinvolge direttamente lo studente sia nella costruzione di quei meccanismi che ricompongono un conflitto e una controversia sia nella costruzione della giustizia secondo i principi dell'ordinamento.

Aggiungo un aspetto che in questi anni ho scoperto con l'insegnamento della mediazione: l'aspetto ludico sviluppato attraverso la preparazione della squadra di mediazione della nostra Università che ha partecipato alla Competizione Nazionale di Mediazione. La preparazione ha un innegabile aspetto di gioco: questo significa rispetto spontaneo delle regole di partecipazione, correttezza, rigore, professionalità, preparazione, rispetto dell'avversario-controparte, studio del ruolo del mediatore-giudice-arbitro della controversia, analisi del conflitto e delle sue dinamiche, spirito collaborativo di squadra, lavoro collettivo col docente nella ricerca delle soluzioni più adeguate. Ho scoperto che il gioco dentro l'università è l'aspetto che gli studenti prendono più seriamente che suscita il loro entusiasmo e spirito critico.

Questa è l'università che vorrei, questa è la formazione del giurista che vorrei, questa è la *polis* che vorrei.

La trasformazione è già in essere

Paola Lucarelli⁴

Ipotesi

Questo incontro ha una portata strettamente culturale perché vuole trasformare quelle che sono le sensibilità scientifiche mostrate dai partecipanti, dai nostri relatori, in una proposta di offerta formativa a livello sicuramente professionale, ma prima di tutto propria del mondo universitario.

Diceva bene Andrea Simoncini prima “È giunto il momento di farlo”.

Potrebbe sembrare una novità, soprattutto all’interno del mondo accademico, proporre un percorso didattico-universitario dedicato espressamente alla mediazione dei conflitti. Dobbiamo tuttavia considerare che nella sostanza il lavoro che è stato svolto negli anni nelle università è davvero rilevante. Si è trattato di un’innovazione continua prodotta grazie alla ricerca compiuta all’interno dei laboratori attivi sul territorio nazionale; qui rappresentati ne abbiamo quattro, ma ve ne sono molti altri e qui presenti numerosi colleghi di altri dipartimenti che si sono dedicati alla mediazione dei conflitti.

Si tratta invero di un’innovazione culturale prodotta negli anni, forse ancora molto prudente, discreta, cauta, che, prima di tutto, attende un riconoscimento indispensabile da parte delle comunità scientifica. È avvenuto che la materia – preferisco chiamarla così perché in questo modo riesco a nutrire una maggiore speranza che divenga una vera formazione universitaria – fino ad oggi venisse insegnata, quasi esclusivamente, da giuristi processualisti. Anche se Giovanni Cosi ha sottolineato che in realtà molte discipline sono interessate nella formazione in mediazione dei conflitti, molte università, salvo alcune, hanno assegnato la mediazione ai processualisti, forse per la tendenza a considerarla un’appendice del processo. La mediazione nei manuali di diritto processuale civile è ancora alle ultime pagine, c’è spesso, ma in fondo a tutto.

Argomenti

(1) La sintesi della trasformazione culturale nelle linee programmatiche della Ministra Cartabia.

La formazione del giurista sta effettivamente mutando lentamente negli anni, ma un buon contributo a questa mutazione deriva proprio dalla cultura della mediazione del conflitto.

⁴ Professoressa di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Firenze; Responsabile scientifico del Laboratorio Un Altro Modo.

C'è stato un timore, fondato peraltro, di carattere referenziale, disciplinare, scientifico nei confronti della giustizia che viene offerta dalla giurisdizione, però nel tempo si è radicata la cultura della giustizia consensuale e di questo non possiamo più fare a meno di prenderne atto, perché anche le linee programmatiche della Ministra Cartabia riflettono – o meglio raccolgono – la sintesi di un processo culturale che si è andato affermando negli anni, un processo che è di valorizzazione del ruolo attivo della capacità delle persone nella gestione consapevole, responsabile, autodeterminata dei conflitti relazionali.

(2) La dimensione filosofica, sociologica e giuridica della mediazione porta all'autodeterminazione.

Ora è il momento in cui si deve affermare con decisione quelle che sono le radici teoriche, le implicazioni giuridiche, sociali e economiche della giustizia consensuale, cioè di una giustizia generata dall'accordo che segue il dialogo pacifico. Abbiamo cominciato studiando le ADR, siamo passati a chiamarli strumenti complementari, a Perugia il nostro progetto si chiama Giustizia Condivisa.

Lasciatemi ricordare che oggi è uscito il primo numero della rivista scientifica intitolata Giustizia Consensuale, che ho l'onore di dirigere insieme alla collega Silvana Dalla Bontà. Si tratta della prima rivista del mondo accademico che sceglie il binomio giustizia/consenso per aprire il panorama delle conoscenze giuridiche, accogliendo la dimensione dell'autonomia, superando la concezione della dipendenza dalla delega, valorizzando il ruolo dell'avvocato che assiste il cliente nell'arduo compito di scegliere di decidere in modo responsabile e civile.

Quello che abbiamo insegnato nelle aule universitarie è il sapere del processo, che dirige la controversia. Sarebbe dannoso prescindere dalla necessità e dall'opportunità della delega al giudice, guai a pensare di poter prescindere dal diritto fondamentale di accedere alla tutela giurisdizionale, che deve essere sempre pronta al bisogno. Certo deve essere pronta, celere, pregiata; nella nuova cultura viene prima la persona che vive il conflitto, la sua capacità di affrontarlo senza rinunciare alla propria intelligenza, senza rinunciare al senso del processo civile nel divenire, che è quello delle persone protagoniste e artefici della soluzione pacifica dei problemi.

Il diritto non può più occuparsi esclusivamente della delega al giudice del processo, dovendo contemplare la valorizzazione dell'autodeterminazione e dell'autonomia. Le radici si trovano nella dimensione filosofica, prima di tutto, sociologica e poi giuridica.

Sono le persone a dover essere aiutate ad acquisire la capacità di costruire relazioni

intelligenti (proprio secondo l'insegnamento di Martha Nussbaum a proposito del tema delle capacità).

(3) La mediazione come pratica etica

Se le persone non confidano nella possibilità di esercitare l'autonomia, se non conoscono l'autonomia, se non la esercitano, non impareranno mai a farlo. La mediazione è una pratica etica perché se è vero che è stata studiata nel pragmatismo delle materie del diritto civile e commerciale come modalità di gestione della controversia del conflitto, ha un significato più profondo: contribuisce alla resilienza delle persone nella società afflitta dai conflitti, da relazioni che non funzionano, da perdita di fiducia, dalla difficoltà di ascoltare e condividere. Si tratta di una pratica etica per tutti i cittadini, non è solo un sapere che serve esclusivamente al giurista nella gestione della controversia. È una pratica che serve non solo agli operatori del conflitto, agli avvocati, ai giudici, ma proprio a tutti i cittadini.

Una formazione del giurista in erba permetterebbe di associare il suo ruolo non solo alla controversia, ma a una funzione altrettanto rilevante e nobile nella società: potrebbe contribuire a creare resilienza e capacità, a costruire relazioni consapevoli nelle mani delle persone che le vivono. Così si crea quella resilienza di cui oggi tanto si parla. La resilienza e la coesione sono concetti della chimica ma che perfettamente si prestano a rappresentare i rapporti sociali. La pratica della mediazione dei conflitti genera, sia nei professionisti che nei confliggenti, la capacità di resistere alla rottura (questa è la resilienza alla crisi), la capacità di gestire rapporti con la propria forza di volontà, quindi con l'autonomia, la predisposizione al dialogo e la ricerca di soluzioni soddisfacenti impiegando quella che si chiama, in un concetto - secondo me appropriatissimo nella gestione conciliativa dei conflitti - l'intelligenza relazionale.

I nuovi giuristi potranno essere portatori di un sapere a favore della società tutta, non essere solo degli avvocati e i giudici nel processo.

(4) La mediazione è medicina della prevenzione.

La domanda è: vogliamo continuare a generare bambini che di fronte al conflitto poiché non sanno comunicare, non sanno ascoltare, non sanno scegliere, allora insieme ai loro consulenti si rivolgono al giudice per questioni e dispute risolvibili con il dialogo assistito dal mediatore?

Tutte le controversie meritano di essere affrontate prima di tutto dalle persone da cui derivano. Nei progetti che abbiamo realizzato nelle varie sedi in affiancamento ai giudici

siamo riusciti a rilevare che circa il 40% delle dispute pendenti possono entrare in mediazione, essere affrontate e risolte con successo, si tratta di un dato ricavato dall'esperienza.

La tradizione della formazione giuridica si è nutrita di un valore esclusivo e primario assegnato al processo; Giovanni Cosi lo insegna, segnando il passaggio dalla società dei conflitti risolti con la forza fisica o morale ad una società dell'ordine che per autorità del giudice applica regole generalmente riconosciute. Qui la formazione si concentra sul conflitto e la regola, sulla controversia e sull'applicazione del diritto che ristabilisce l'ordine del binomio torto/ragione.

Epilogo

Se la relazione tra le persone è da sempre di interesse per il giurista, non può esserlo solo se irreversibilmente patologica. L'interprete, l'avvocato, il giudice, sono stati formati per soccorrere le persone, per individuare la medicina una volta individuata la malattia. Questi modelli, che ci sono stati tramandati prima di tutti da Luigi Lombardi Vallauri, intervengono per individuare la malattia e fornire la medicina, cercando nella farmacia dell'ordinamento giuridico le regole applicabili e soprattutto i farmaci. Il giovane giurista viene formato tra gli scaffali dell'ordinamento per imparare a muoversi e andare a prendere il farmaco giusto per la malattia. Se è vero che nessun medico ragionevole riterrebbe di poter fare a meno della farmacologia, così anche il giurista non può ragionevolmente evitare i rimedi offerti dalle norme, dai principi, dai canoni interpretativi nell'approccio alla patologia delle relazioni. Tuttavia, i giuristi sanno bene che le regole sono pensate e scritte per far funzionare la società, per far funzionare le relazioni che si producono a tutti i livelli dei rapporti sociali, per creare benessere e progresso civile.

Il diritto allora può, deve, contribuire a prevenire la conflittualità permettendo la gestione ottimale delle relazioni sociali, quella che contempla il dialogo, l'ascolto, la collaborazione. Il diritto della mediazione dei conflitti genera queste competenze ed è la materia che vorrei.

Riflessioni sulla autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa nel contesto della formazione universitaria del giurista.

*Grazia Mannozzi*⁵

Ipotesi

L'ipotesi dell'autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa e della mediazione in ambito universitario si basa su quattro distinti argomenti:

Argomenti

(1) Il primo argomento è di tipo fattuale.

La giustizia riparativa è nata attraverso un processo *bottom up* da modelli di *conflict resolution* che hanno cercato di promuovere una soluzione dialogica delle controversie nella prospettiva della riparazione materiale e simbolica alle vittime di reato e di inclusione della comunità. Tali modelli mediativi e riconciliativi rappresentano prassi pionieristiche nelle *West societies* ma sono ben note nelle c.d. società semplici, prive di un ceto professionalizzato di giuristi, che adottano modelli sinodali di gestione delle controversie e rigettano prassi brutalmente punitive. Le prime esperienze mediative e di *conflict resolution* dialogica si sono nel tempo stratificate, strutturandosi in modelli e poi in *best practices* recepite in testi e linee-guida. Sono quindi divenute patrimonio comune attraverso atti di *soft law* di fonte sovranazionale. Programmi di giustizia riparativa esistono in moltissimi ordinamenti giuridici europei anche in carenza di una normativa quadro e, prevalentemente ma non esclusivamente, in ambito minorile. I programmi di giustizia riparativa appartengono, per dirla con Machiavelli, alla "realtà effettuale" e non all'immaginazione.

Ulteriore argomento fattuale è quello della formazione alla giustizia riparativa. Muovendo da una indagine condotta dallo EFRJ presso numerose università europee si rileva come diverse università abbiano promosso interi corsi di studio o singoli insegnamenti di giustizia riparativa e mediazione dei conflitti nell'ambito degli studi giuridici, criminologici o di formazione dei social workers. Questi dati sono agevolmente consultabili attraverso il sito web dello EFRJ. Uno sguardo dal ponte della formazione non può non cogliere come negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in Brasile, in Oriente vi siano corsi di giustizia riparativa: si segnalano, senza pretesa di completezza, l'Università di Wellington in Nuova Zelanda, l'Università di Bar-Ilan Tel Aviv, la Eastern Mennonite University, l'Università del

⁵ Professoressa di Diritto penale nell'Università degli studi dell'Insubria. Direttrice del Centro Studi sulla Giustizia riparativa e la mediazione dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Minnesota (*social workers*).

(2) *Il secondo argomento è di tipo normativo sovranazionale.*

Il profilo della formazione alla giustizia riparativa è esplicitato in due documenti sovranazionali di fondamentale importanza: la direttiva 2012/29/UE, che ha istituito norme minime a tutela delle vittime di reato, e la Raccomandazione CM/Rec(2018)8.

La Direttiva del 2012 dedica, all'articolo 25, indicazioni specifiche per gli Stati membri volte a promuovere la formazione alla giustizia riparativa non solo dei mediatori e dei facilitatori ma anche della magistratura, dell'avvocatura e dei servizi della giustizia. Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di magistratura e avvocatura è particolarmente avvertita la questione della sensibilizzazione di magistrati e avvocati affinché possano intrattenere un dialogo istituzionale con i soggetti preposti alla gestione dei programmi di giustizia riparativa, consapevoli dei potenziali benefici, delle indispensabili e irrinunciabili garanzie, dei rischi, anche di vittimizzazione secondaria, ripetuta di intimidazione o ritorsioni a cui possono essere esposte le vittime di reato.

Particolarmente delicata è la questione della formazione dei mediatori. La mancanza di linee guida specifiche sovranazionali in materia ha determinato una disomogeneità delle dinamiche formative nell'ambito dei diversi paesi dell'Unione europea, e, in una visione allargata, del Consiglio d'Europa. Le uniche linee guida che danno indicazioni specifiche circa le materie da coltivare per la formazione dei mediatori sono quelle delle *Guidelines for the better implementation of existing Recommendation concerning Restorative Justice*.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 insiste già a livello definitorio sulla necessità della formazione del mediatore e del facilitatore dei conflitti, ribadendo altresì l'importanza della formazione dei potenziali *stakeholders* della giustizia.

In tali documenti, tuttavia, non vi sono indicazioni espresse circa l'educazione universitaria e *post lauream*, che tuttavia potrebbe essere considerata, vista la necessità e l'opportunità rispettivamente della formazione dei mediatori e della sensibilizzazione di magistrati, avvocati e operatori della giustizia, la preconditione indispensabile per una piena, corretta, professionale ed efficace attuazione dei programmi di giustizia riparativa.

(3) *Il terzo argomento è di tipo normativo nazionale.*

Numerose sono le disposizioni di legge che prevedono espressamente il ricorso ai programmi di giustizia riparativa o alla mediazione reo vittima. Basti pensare alla normativa sulla competenza penale del giudice di pace, a quella sul processo penale a carico di imputati

minorenni, alla messa alla prova per gli adulti, alle norme riformate dell'ordinamento penitenziario per gli adulti e per i minorenni. La previsione espressa della possibilità di ricorrere a programmi di giustizia riparativa i cui esiti debbono poi essere processualizzabili in uno dei meccanismi di improcedibilità, di estinzione del reato o di riduzione della pena impone la correttezza di un dialogo istituzionale tra centri di giustizia riparativa, magistratura, avvocatura, uffici di esecuzione penale esterna, servizi sociali per i minorenni e il mondo del terzo settore. Un dialogo aperto, costruttivo ed efficace richiede un'ontologia condivisa in relazione a definizioni, finalità, standard, garanzie e metodi della giustizia riparativa e altresì un percorso formativo che consenta di acquisire se non le abilità pratiche di gestione di un percorso di giustizia riparativa quantomeno i presupposti teorico-applicativi dei programmi *restorative*. Sono pertanto indispensabili, per il giurista e per l'operatore dei servizi della giustizia, un bagaglio minimo di conoscenze comuni, un lessico appropriato, una capacità di negoziato e di ascolto attento e attivo dal momento che tali "attori" della giustizia sono chiamati ad interfacciarsi con una soggetti istituzionali portatori di saperi specialistici nel contesto della giustizia riparativa.

(4) *Il quarto argomento è di tipo scientifico-didattico.*

Sebbene strutturatasi secondo un modello *bottom up*, la giustizia riparativa non può fare a meno di percorsi di ricerca scientifica, anche empirica e senz'altro di taglio comparatistico, che siano volti a migliorarne e curarne l'applicazione concreta. Non solo sono da mettere a punto quei modelli che nel tempo si sono rivelati maggiormente efficaci nell'ottica di una gestione dialogica e riparativa del conflitto ma occorre anche conoscere, con il supporto delle scienze empirico-criminologiche, qua è l'impatto dei programmi di giustizia riparativa sulle vittime (livello di soddisfazione rispetto alla gestione dell'esperienza di vittimizzazione, al superamento del trauma, alla dimensione della riparazione) ed anche sulla desistenza dell'autore del reato e sul contenimento di specifiche forme di criminalità per quali la giustizia riparativa appare particolarmente adeguata.

La ricerca scientifica consente altresì di collocarsi ai confini del sapere per gettare uno sguardo sui possibili sviluppi della giustizia riparativa in ambiti di criminalità dove non risulta ancora sufficientemente sperimentata: si pensi alla criminalità delle *corporations*, alla criminalità ambientale, ai reati connessi alla sicurezza sul lavoro, dove possono verificarsi illeciti a vittimizzazione multipla e diffusa e dove anche le comunità possono avere un ruolo attivo nella gestione degli effetti dell'illecito a partire dalla ricerca di verità circa l'impatto che l'illecito ha avuto sulla vita della comunità stessa.

Rispetto al profilo didattico va rilevato come la giustizia riparativa possa permeare i metodi di insegnamento e mettere a disposizione gli strumenti che consentono di creare un clima relazionale più armonioso e favorevole all'apprendimento all'interno del gruppo classe o del contesto accademico.

La giustizia riparativa viene infatti da tempo utilizzata sia come metodo di gestione dei conflitti, dei disagi e dei problemi disciplinari all'interno delle scuole di ogni ordine e grado – si pensi per tutti al progetto VERSO condotto in Finlandia – sia come stile di insegnamento.

Il c.d. *restorative learning* fa leva su almeno tre diversi fattori: la responsabilità, la cooperazione e il supporto.

(aa) Il primo implica la necessità di dare agli studenti *responsabilità* crescenti, chiedendo di acquisire gradualmente la capacità di scelte autonome e responsabili in relazione alla propria formazione, cogliendone il senso nell'ottica del bene comune e degli obiettivi delle Nazioni Unite (Agenda 2030) per uno sviluppo sostenibile.

(bb) La *cooperazione* va promossa nell'ambito di attività didattiche in modo da incentivare le capacità relazionali e di *team building*, che si esplicano in un contesto simile a quello lavorativo. Una didattica cooperativa consente al docente di fungere da *tutor* e beneficia ampiamente del modello delle *flipped classrooms*.

(cc) Quanto maggiore è la richiesta di responsabilità nei confronti degli studenti tanto maggiore deve essere il *supporto* offerto dal docente in fase di apprendimento. L'assunzione di responsabilità progressivamente maggiori richiede un dialogo costante con il docente in modo che sussista una circolarità tra pensiero e azione e verifica dei risultati (attraverso *feedback* costanti e costruttivi sul lavoro svolto).

Epilogo e precipitato tecnico.

Le considerazioni *fattuali*, *normative* (nazionali e sovranazionali) e *scientifico-didattiche* svolte sino ad ora portano a concludere per l'imprescindibilità dell'autonomia-scientifico didattica della giustizia riparativa e della mediazione dei conflitti in ambito universitario.

Se il diritto viene insegnato solo a partire dalle norme, il discorso di giustizia è condannato inesorabilmente a rimanere sullo sfondo, senza mai assurgere alla sua centralità valoriale. Derrida insegna che il diritto non è la giustizia: il diritto è l'elemento del calcolo ed è giusto che vi sia diritto ma la giustizia è incalcolabile ed esige che si calcoli con l'incalcolabile. La giustizia riparativa può contribuire a sviluppare principi etici che concorrono ad assicurare il bene della comunità meglio di un approccio rigidamente punitivo e

aprono spazi di riflessione che implicano opzioni filosofico-valoriali le quali, a loro volta, retroagiscono sulla necessità di una formazione aperta, tecnica ma anche profondamente umanistica, del giurista.

Nell'ambito degli studi giuridici, l'insegnamento della giustizia riparativa e della mediazione dei conflitti implica la costruzione di saperi trasversali e promuove un raccordo ragionato tra le discipline: il diritto, la criminologia, la sociologia, l'antropologia filosofica, la filosofia, l'etica concorrono – per certi aspetti come emerge dalla rappresentazione della scuola di Atene di Raffaello – ad una formazione del giurista aperta al pluralismo culturale, all'inclusione, alla cura della memoria e della storia, nonché all'idea della preferibilità del negoziato e del dialogo per la costruzione e il mantenimento della pace.

Il precipitato tecnico di quanto detto è riassumibile nella proposta volta a:

a) introdurre nell'ambito degli studi giuridici l'insegnamento della giustizia riparativa e della mediazione dei conflitti;

b) creare corsi di laurea dedicati alla giustizia riparativa e alle forme di mediazione praticabili nei vari settori dell'ordinamento giuridico;

c) sensibilizzare i docenti delle varie discipline ad aprire finestre di dialogo sulla *restorative justice* e sullo spirito delle diverse forme di mediazione;

d) prevedere meccanismi atti a veicolare il riconoscimento della giustizia riparativa e della mediazione quale materia autonoma, dotata di uno specifico settore scientifico-disciplinare, in modo da facilitare anche il reclutamento di docenti con un profilo scientifico-didattico adeguato.

Per insegnare occorre sapere, per sapere occorre capire, per capire occorre ascoltare.

Il percorso di formazione che ho seguito due settimane fa con i fratelli Gatensby – nativi canadesi che hanno fatto conoscere il metodo dei *circles* – mi ha aiutato a capire lo spirito della giustizia riparativa. Imparare è stato soltanto una conseguenza.

Riflessione sulla “morte del processo”: il ruolo dell’ascolto delle parti

Alberto Maria Tedoldi⁶

Sono un processual civilista duro e puro, ma nella mia esperienza ho – spero – compreso la necessità di un cambio completo di paradigma che deriva dalla – uso una parola forte, ma che rende l’idea – “morte del processo”. Siamo partiti in questo incontro evocando le Eumenidi, la nascita del processo come strumento di civiltà e di democrazia. Le parole fondamentali che usa Eschilo nella tragedia, tradotte in latino, sono: *Audiatur partes*, ovvero vengano ascoltate e sentite le parti.

Chi le ascolta più le parti nel processo? Figurarsi oggi in tempo di pandemia. Non si ascoltano più le parti, si celebrano udienze cartolari; un’udienza cartolare, un ossimoro: l’udienza, che è il luogo dove si dovrebbe ascoltare e in cui non si fa altro che scrivere. Ed era Giuseppe Chiovenda, fondatore del diritto processuale civile della grande scuola di impostazione germanica a dire che:

Nel labirinto del processo scritto il libero convincimento del giudice, quel capire che Grazia Mannozi citava prima, che deriva dall’ascolto, che è un vero intendere, un intus legere, un vero comprendere, quasi un abbracciare, scampare.

Lo diceva Chiovenda: *ha bisogno dell’aria, della luce e dell’udienza, senno appassisce e muore.*

Una vera poesia. È così, nel processo tutto appassisce e muore, tutto è diventato formalismo. Devo dire da processualista, dopo aver letto gli emendamenti proposti e presentati alle camere per l’approvazione a giugno, che c’è una parte bellissima, che so che è dovuta a Paola Lucarelli, che è la parte sulla mediazione che crea molto di nuovo e che si spera possa respirare con l’ufficio PER il processo autenticamente, sotto il profilo di una giustizia complementare, come è stata chiamata nel Manifesto predisposto in occasione del Tavolo Ministeriale sulle ADR e la mediazione. Ma tutto il resto, le parti dedicate al processo, sono parti vetero-testamentarie, in cui si respira un’aria sempre più asfittica; pensiamo ad esempio che tutte le preclusioni vengono anticipate all’inizio del processo, come se la verità fosse tutta lì, a portata di mano, come se non richiedesse uno sforzo che deriva dal *dialogos*, è stata ricordata oggi la virtù del dialogo, dal confronto tra le parti. Come se la verità fosse evidente e non fosse invece una verità narrata, interpretata, una verità conflittuale che nasce dalla dialettica e dal dialogo, dallo scontro e dal confronto costruttivo, come costruzione ed

⁶ Professore di Diritto processuale civile presso Università degli Studi di Verona. Direttore del Centro di ricerca Mediazione e Negoziazione dell’Università degli Studi di Verona.

esplorazione di questa verità.

Il processo ha cessato di fare tutto questo.

La ricerca del pharmakon: la necessità di un cambio di prospettiva.

Tenuto conto della situazione odierna, può dirsi quindi che il processo, come momento di dialogo e confronto tra le parti, è morto. E se il processo è morto, anche io non mi sento molto bene (per dirla come Woody Allen) e quindi ho cercato il farmaco: la mediazione, la negoziazione, il dialogo, quello è il farmaco. Ricordiamoci però che la parola “farmaco” è ambigua, indica anche il veleno. Quindi per utilizzare bene il farmaco e per far sì che non si trasformi in veleno, sapendo bene che la scienza giuridica – come la scienza medica - affronta la crisis (ove l’etimo originario della parola crisis è proprio del giudicare di cui si è appropriato Ippocrate che vuole curare la malattia col giusto farmaco), tutto questo necessita di un percorso di formazione che abitui a questa cultura. Lo studio del diritto è fondamentale e bellissimo, ma il diritto non è dogmatismo, non è formalismo, dovrebbe essere “*forma che l’universo a Dio fa simigliante*” (Dante nel Paradiso), questo dovrebbe essere il diritto, ciò che dà ordine al caos. Tutti sanno che quando viene narrata la vicenda delle parti in quella confusione, il lavoro che deve fare il giurista è quello di estrarre ciò che è rilevante, quasi avesse in mano un ventilabro per separare il grano dall’olio. Tanto più chi negozia, chi ha imparato non solo l’arte di essere *vicendi peritus* e prima di tutto *vir bonus*, ma a questo punto *vir bonus et negotiandi et mediandi peritus*, per modernizzare questa antica massima. Questo oggi deve essere l’avvocato. Prima Giovanni Così ricordava Frank Sander: se oggi, come avveniva in passato e avviene oggi secondo una logica vetero-testamentaria, si pensa solo e soltanto alla causa, non si rende un buon servizio alla Giustizia, non si pensa al generale, si pensa solo al *particolare*; anzi, si innestano quegli endemici conflitti di interessi che ciascun professionista ha nel momento in cui dovrebbe farsi carico solo e soltanto degli interessi e bisogni del cliente ponendo da un canto il legittimo onorario - e mi dispiace che la parola onorario sia scomparsa nella modernità econometrica, nella modernità liquida, del nostro tempo, perché l’onorario dava ancora il senso che quello che viene riconosciuto all’avvocato non è un compenso, è qualcosa che non può essere ricompensato perché c’è lo sforzo intellettuale di risolvere il problema della parte assistita come il Cireneo prende la croce sulle spalle per superare e percorrere il calvario senza che – possibilmente - il cliente venga crocifisso.

Strategie di rinascita: esperienze di formazione dei giovani giuristi alla negoziazione e

alla mediazione.

In questa nuova logica, in questo nuovo spirito che deve far muovere tutte le cose, è davvero indispensabile il percorso formativo in ambito universitario. Voglio raccontarvi la nostra esperienza a Verona in cui abbiamo cercato di fare tutto questo. Innanzitutto racconto brevemente il nostro dato esperienziale, il *nostro learning by doing*, che cerchiamo di attuare costantemente e che modifica continuamente i paradigmi del nostro insegnamento universitario e lo inserisce e lo innesta nel contesto delle cliniche legale che risalgono non agli americani, ma a Francesco Carnelutti – come è stato giustamente ricordato. Abbiamo iniziato con persone di buona volontà che mi hanno aiutato a formare in modo multidisciplinare con altri apporti, anche tramite registi teatrali, e abbiamo preparato i ragazzi alla competizione italiana di mediazione, sotto forma di attività formativa. Poi siamo andati oltre, con l'aiuto di Paola Lucarelli e i dialoghi con Gianfranco Gilardi e i tanti amici veronesi, tra cui Fabio Felicini e non riesco a citarli tutti... si è creato quel clima favorevole per poter costruire qualcosa di innovativo che ha visto la luce all'inizio di quest'anno, preceduto da un confronto anche con la Presidente del Tribunale di Verona, succeduta a Gianfranco Gilardi, ma che era già iniziato con lui quando era in carica a Verona e poi con la Presidente dell'Ordine degli Avvocati per una convenzione per la *Giustizia partecipata*, sul modello fiorentino di *Giustizia Semplice* e del progetto *Nausicaa*, in modo da abituare subito i ragazzi fin dall'ultimo anno del percorso universitario e i neolaureati, anche nel contesto del semestre di pratica forense che possono compiere nell'ultimo anno, alla negoziazione e alla mediazione. Questo risultato è stato sospeso dall'emergenza pandemica ed è ripreso nei giorni scorsi nell'ambito del Centro di ricerca di fresca creazione perché il decreto rettorale veronese è di marzo. Si tratta di un Centro che coinvolge tutte le discipline: c'è il Dipartimento di scienze umane con la mediazione familiare (Paola di Nicola) e con la mediazione interculturale (Agostino Portera, il quale si è confrontato con Zigmunt Bauman in tante occasioni e che da tempo si occupa di mediazione interculturale), che ci danno quel respiro e il senso di multidisciplinarietà che è uno stimolo e una spinta straordinaria per la mediazione civile e commerciale. E poi la giustizia riparativa e la mediazione penale, con il coinvolgimento in tavoli di lavoro degli enti locali, del Comune, della Regione e delle associazioni (importante punto di riferimento l'associazione Don Calabria a Verona). Oltre a queste, la mediazione internazionale, con la collega Annalisa Ciampi, che si sta fortemente impegnando anche in questo ambito.

Epilogo: una proposta di formazione per rigenerare il dialogo e il confronto costruttivo /educare all' "adesione etica".

La riflessione svolta, le considerazioni fattuali, esperienziali e i richiami tecnici portano a concludere per l'imprescindibilità della formazione sulla negoziazione e sulla mediazione dei conflitti in ambito universitario.

È indispensabile che queste materie vengano insegnate ai giovani giuristi affinché acquisiscano quelle *skills*, quelle capacità che consentano loro di affrontare i casi non solo e non soltanto con le tecniche del diritto, pur sempre indispensabili, ma con quell'umanità, con quell'adesione etica, su cui ho sentito grandi e belle parole. L'adesione etica ci deve essere e a ciò si deve educare; l'educare è anche etimologicamente un tirare fuori dalle persone ciò che di meglio c'è in loro. La principale arte del negoziatore e del mediatore è la maieutica, che è proprio il far nascere, far nascere qualcosa di nuovo e straordinario che è giustizia consensuale. Il nome della rivista non potrebbe essere migliore, sono felice dell'idea di Paola Lucarelli e Silvana Dalla Bontà di creare questa rivista, una cosa stupenda. Quanto al processo, che dire? Vale quello che diceva un imperatore cinese, che mi piace citare: siamo nella seconda metà del diciottesimo secolo, si tratta di un editto di spirito confuciano dell'imperatore cinese Kangxi: *Le controversie giudiziarie tenderebbero a moltiplicarsi smisuratamente se il popolo non avesse timore dei tribunali e confidasse di trovare in essi una rapida e perfetta giustizia. L'uomo sarebbe indotto a farsi illusioni su ciò che è bene per lui e in questo modo le contestazioni non avrebbero fine al punto che la metà degli uomini del nostro impero non basterebbe a risolvere i litigi dell'altra metà. Pertanto, io desidero che quanti si rivolgono ai tribunali siano trattati senza pietà e in modo da sentire avversione verso la legge e tremino al pensiero di comparire di fronte al giudice. Così il male sarà tagliato alla radice. I buoni cittadini che abbiano controversie tra loro le comporranno come fratelli ricorrendo all'arbitrato di un uomo anziano del capo del villaggio. Per quanto riguarda i turbolenti, gli ostinati e i litigiosi lasciate che si rovinino nei tribunali. Questa è la Giustizia che si meritano.*

La formazione universitaria alla mediazione dei conflitti.

Silvana Dalla Bontà⁷

I. *L'indispensabilità della formazione alla mediazione dei conflitti nel percorso curricolare dei corsi di laurea in scienze giuridiche.*

La formazione alla mediazione dei conflitti rappresenta oramai elemento essenziale ed indispensabile nel percorso curricolare degli studenti iscritti a corsi di laurea tenuti dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche. La gestione responsabile del conflitto deve per questo diventare parte integrante delle abilità del giurista del presente e del futuro. Lo dimostrano non solo il progressivo riconoscimento – a livello politico, accademico, professionale e sempre più sociale – della complementarità della giustizia giurisdizionale e di quella consensuale, ma anche l'alto grado di ricettività ed entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto una tale formazione, ove abbiano avuto l'opportunità di riceverla in Dipartimenti che l'hanno spontaneamente prevista (v. l'esperienza, raccolta da chi scrive, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento).

Di qui, la richiesta che 'Mediazione dei conflitti' venga riconosciuta come materia a se stante e dia quindi luogo ad un nuovo settore scientifico-disciplinare. Un tale riconoscimento non costituirebbe soltanto un passaggio formale, ma rivestirebbe una valenza sostanziale, rendendo manifesta la dignità ed indispensabilità di un siffatto settore di ricerca e insegnamento.

II. *"Negoziazione e mediazione dei conflitti" e "Giustizia riparativa": due corsi obbligatori per preparare il giurista alla giustizia consensuale.*

La necessità di fare di 'Mediazione dei conflitti' una materia autonoma porta con sé la necessità di rendere obbligatori nel *curriculum* dei corsi di laurea offerti dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche corsi quali 'Negoziazione e mediazione dei conflitti' e 'Giustizia riparativa'. Solo in questo modo, infatti, lo studente può essere formato, educato ed allenato, sin dal suo percorso universitario, a conoscere, promuovere e praticare tutte le vie che, in sinergia, portano alla 'giustizia'. Grazie alla previsione di tali corsi, infatti, lo studente non conosce soltanto la tradizionale via processuale di soluzione del conflitto, ma anche quelle del

⁷ Professoressa di Diritto processuale civile nella Università degli Studi di Trento.

negoziato e della mediazione, che conducono alla giustizia consensuale.

In tali corsi lo studente viene esposto all'analisi del conflitto e delle sue dinamiche; alla valorizzazione del ruolo centrale dei soggetti in esso coinvolti a fini della sua soluzione (c.d. *party's empowerment*); alle tecniche attraverso cui favorire il dialogo ed il raggiungimento di un accordo che sia espressione di riconciliazione e foriero di coesione sociale.

Perché ciò sia possibile, ai due corsi obbligatori testé menzionati dovrebbe aggiungersi l'offerta di un corso su 'Comunicazione efficace e competenze trasversali'. Il giurista, qualunque professione legale svolga, entra infatti a diretto contatto con il conflitto. Per ricondurre tale conflitto al suo rimedio 'responsabile', il giurista deve essere in grado di comunicare efficacemente e possedere, quindi, quelle competenze trasversali che vanno dall'ascolto empatico ed attivo, alla capacità di relazione interpersonale, al possesso dell'intelligenza emotiva. Tali abilità sono tra le più rilevanti per prevenire l'esacerbarsi del conflitto, con effetto benefico sulla riduzione del contenzioso che approda alle aule giudiziarie.

III. La dimensione teorica, pratica, sperimentale ed esperienziale della formazione alla mediazione dei conflitti. La necessità di un contesto ambientale adeguato: la cosiddetta Aula di gestione del conflitto.

L'insegnamento nei corsi suddetti dovrebbe avvalersi di un metodo didattico che unisca approfondimento teorico ed approccio pratico, sperimentale ed esperienziale.

I fondamenti teorici su analisi del conflitto, le sue dinamiche, le vie per una sua soluzione responsabile sono indispensabili per fornire allo studente solide basi sulla 'Mediazione dei conflitti'. L'acquisizione di questi fondamenti teorici tuttavia deve necessariamente accompagnarsi ad una dimensione pratica, sperimentale ed esperienziale. Non si può infatti immaginare che un laureato in Scienze Giuridiche possa dirsi preparato in modo completo alla 'Mediazione dei conflitti' ove non abbia già avuto occasione, negli insegnamenti universitari, di avvicinarsi al momento pratico della gestione responsabile del conflitto, facendo esperienza di tavoli di mediazione.

Ciò può avvenire prevedendo che tali corsi si avvalgano di un metodo didattico che contempli giochi di ruolo (*role play*) nel ruolo di parte, avvocato e mediatore; simulazioni di tavoli di negoziato e mediazione; la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali di negoziato e mediazione.

Tale metodo didattico, volto ad aprire lo studente alla sperimentazione e

all'esperienza, reclama un'aula universitaria *ad hoc* per queste attività, che superi le classiche disposizioni delle aule universitarie (cattedra *versus* sedie e banchi per gli studenti). Si deve trattare di un'aula adeguata alla gestione responsabile del conflitto, e così caratterizzata dalla presenza di un tavolo rotondo per la simulazione dei tavoli di negoziato e mediazione; una lavagna a fogli (*flip chart*); un computer fisso con telecamera; uno schermo grande su cui proiettare immagini; una telecamera autonoma per visualizzare l'intera aula.

IV. I protocolli di intesa tra università, tribunali e corti d'appello e tra università e organismi di mediazione: strumenti preziosi per la formazione del giurista-gestore responsabile del conflitto.

Un'efficace formazione alla mediazione dei conflitti nel *curriculum* universitario non può prescindere anche da un contatto diretto con il reale. Se giochi di ruolo e simulazioni sono infatti indispensabili, altrettanto lo è la vividezza del 'concreto', che consegna allo studente un'esperienza ed un apprendimento insostituibile. Per questo dovrebbe incoraggiarsi e favorirsi, anche con apposito sostegno economico, la stipula di protocolli di intesa, in primo luogo, tra università, da un lato, e tribunali e corti d'appello, dall'altro, per l'affiancamento di studenti universitari a magistrati, onde favorire la conoscenza e l'impiego della 'mediazione demandata'; in secondo luogo, tra università, da un lato, e organismi di mediazione, dall'altro, per l'uditorato da parte degli studenti di mediazioni reali svolte dagli organismi di mediazione.

Nel quadro della prima tipologia di protocollo di intesa, gli studenti potrebbero saggiare concretamente i casi che, pendenti avanti a tribunali e corti d'appello, abbiano le caratteristiche per essere demandati in mediazione, adjuvando il magistrato nel lavoro di scrematura dei casi mediabili o meno. Nel quadro della seconda tipologia d'intesa, gli studenti potrebbero assistere a veri tavoli di mediazione ed apprezzare il loro concreto svolgersi.

Epilogo. La ricaduta pratica: la promozione della riconciliazione e coesione sociale.

Solo una formazione universitaria così significativamente arricchita ed articolata potrà rendere il giurista un professionista capace di aiutare alla gestione responsabile del conflitto, nel rispetto delle persone ed in vista della soddisfazione dei loro interessi e bisogni in maniera integrata e condivisa, con conseguente promozione della riconciliazione e coesione sociale.

La formazione alla mediazione dei conflitti. Spunti di riflessione e percorsi per la riforma.

Marco Marinaro⁸

La qualità del sistema mediazione.

Uno dei temi più delicati e che trova la più ampia condivisione quando si avvia il confronto per individuare gli obiettivi della prossima riforma della legislazione in materia di mediazione riguarda la qualità del sistema⁹.

Gli studiosi e gli operatori, infatti, sono concordi nel ritenere che non vi possa essere una buona mediazione senza che la qualità dell'intero sistema sia sempre più orientato al raggiungimento di standard qualitativi progressivamente più ambiziosi. E ciò, sia chiaro, non tanto e non soltanto a seguito dell'emersione di fenomeni di *malpractice* (come accade in ogni ambito del mondo della giustizia e di ogni altro sistema sociale), ma soprattutto perché una mediazione che non risponda (o che almeno non tenda a rispondere) ad elevati parametri qualitativi non è mediazione. E per quanto possa apparire paradossale una simile affermazione, ciò consegue ad una fondamentale esigenza fatta propria dal legislatore europeo che ha messo al centro dell'ordinamento eurolunitario della mediazione proprio la "qualità della mediazione", tanto che gli Stati membri devono incoraggiare da un lato «l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione» e, dall'altro, «la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti» (art. 4, Direttiva 2008/52/CE).

L'autonomia scientifico disciplinare.

Tuttavia, ogni proposta di modifica orientata alla sola revisione del sistema della formazione dei mediatori sia pur formulata con le migliori intenzioni e con l'obiettivo di elevare la qualità della mediazione appare per sua natura viziata da una prospettiva miope.

⁸ Avvocato, mediatore, magistrato onorario alla Corte d'Appello di Napoli, professore a contratto di 'Diritto della mediazione e ADR' e 'Giustizia sostenibile e ADR' nel Dipartimento di Giurisprudenza, LUISS Guido Carli.

⁹ Sia consentito il rinvio a M. MARINARO, *Solo l'autonomia scientifico disciplinare apre ad una mediazione di qualità*, in *Guida al diritto on-line* (www.diritto24.ilsole24ore.com), 21 febbraio 2014; ID., *Per l'autonomia scientifico disciplinare della mediazione*, in ID., *Materiali di ricerca per la mediazione conciliativa*, II, Roma, 2014, p. 24 ss.; ID., *"Il Paese dove tutto finisce in tribunale". Riflessioni sparse sulle prospettive di riforma della giustizia civile*, in *Judicium* (www.judicium.it), 12 dicembre 2018.

E ciò perché limitarsi a modificare i requisiti formali di accreditamento dei formatori e/o degli enti di formazione, richiedendo altre attività, siano esse di tipo editoriale o piuttosto esperienziale, sarà sempre e inevitabilmente una soluzione inappagante, poiché la fissazione dei requisiti costituisce un *posterius* e non un *prius* nella individuazione del profilo dei formatori, ma anche degli stessi mediatori¹⁰.

Al fine di stabilire chi possiede i requisiti per poter formare un mediatore (e come dovrà essere formato un mediatore) occorrerà stabilire, quindi, chi possiede i requisiti per formare alla mediazione. Ma chi stabilisce queste regole e soprattutto qual è la materia dell'insegnamento?

Ad oggi la mediazione dei conflitti in Italia costituisce la Cenerentola di altre consolidate discipline in ambito giuridico (che, peraltro, sovente mal ne tollerano la sua presenza nei programmi di insegnamento) in quanto la sua trasversalità ne consente in qualche modo l'affiancamento fino ad una sostanziale assimilazione all'area giuridica (in particolare, dal diritto processuale civile al diritto civile) ovvero a quella della psicologia, della antropologia, della sociologia e delle neuroscienze, ma anche a quella umanistica e filosofica¹¹.

Che la mediazione viva e sia partecipe di molteplici anime costituisce la peculiarità della materia, evidenziandone chiaramente la sua poliedricità, ma ciò non può significare continuare a forzarne la sua natura entro schemi concettuali e percorsi ordinamentali che ne mortificano l'evoluzione non consentendo di riconoscere alla stessa una raggiunta e indiscutibile autonomia scientifica e disciplinare¹². Questo è il punto chiave di una vera svolta per la mediazione dei conflitti (e perciò stesso non soltanto della mediazione *ex* D.lgs. 28/2010) e per la costruzione di percorsi formativi che possano rispondere a criteri adeguati ed autonomi. L'autonomia scientifico disciplinare della mediazione costituisce dunque un *prius* per l'avvio

¹⁰ Peraltro, senza coinvolgere sin dalle basi la formazione degli operatori (avvocati, magistrati, consulenti tecnici) che concorrono al funzionamento dell'intero meccanismo della giustizia (di cui la mediazione è parte) in una prospettiva culturale ben più ampia di innovazione culturale che valorizzi il consenso, la partecipazione, l'autonomia, la responsabilità, la solidarietà.

¹¹ Nella dottrina italiana, è stato teorizzato il modello umanistico-filosofico che nel distinguersi da quello negoziale del PON della Harvard Law School si ispira a quello umanistico di Jaqueline Morineau e che per alcuni versi appare simile a quello di Gary Friedman e, per altri versi, a quello trasformativo di Joseph Folger (M. MARTELLO, *La formazione del mediatore*, Torino, 2014, p. 3 ss.).

¹² Sussiste infatti una insuperabile esigenza di formazione universitaria di base che non può essere lasciata alla buona volontà di pochi in alcuni Atenei. Gli argomenti che radicano l'autonomia della mediazione possono rinvenirsi agevolmente nell'ampia e consolidata normativa sovranazionale ed in quella nazionale, nelle prassi che a vari livelli possono essere rilevate, ma ancor di più nelle indiscutibili esigenze della didattica e della ricerca scientifica. La natura esperienziale della mediazione, infatti, postula la fondazione di una cornice teorica di riferimento che solo attraverso il riconoscimento formale dell'autonomia può consentire di radicarsi, consolidarsi ed evolversi adeguatamente.

della costruzione di un sistema di qualità della formazione e poi del sistema mediazione¹³.

Sino a quando la mediazione non assumerà una sua autonomia scientifico disciplinare quale settore autonomo tra quelli individuati nell'area di riferimento dal Ministero dell'Università e della Ricerca¹⁴, vivrà una situazione di disagio culturale, essendo destinata ad una condizione di perenne vassallaggio che la condurrà volta a volta ad assumere le diverse sembianze determinate dal feudatario di turno¹⁵.

Senza il riconoscimento della autonomia scientifico disciplinare ogni sforzo per affermare la qualità della mediazione e della formazione alla mediazione resterà così destinato ad un sostanziale insuccesso. Soltanto quando la mediazione dei conflitti assumerà dignità di disciplina autonoma sarà possibile conseguentemente selezionare adeguatamente i formatori e attraverso adeguati percorsi creare una classe di professionisti che, nelle diverse aree della mediazione, rispondano agli elevati *standard* qualitativi da tutti auspicati.

La riforma all'esame del Parlamento e la proposta per il MIUR.

Nelle linee programmatiche indicate al Parlamento dalla Ministra della Giustizia Cartabia il 18 marzo 2021 per la riforma della giustizia civile un ruolo centrale è stato assegnato ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e, in particolare, alla mediazione dei conflitti, non soltanto per gli «effetti virtuosi di alleggerimento dell'amministrazione della giustizia», ma in funzione della loro «complementarità rispetto alla

¹³ Appare utile segnalare che anche se un raggruppamento per aree tematiche esisteva già dal 1973, i settori scientifico disciplinari (ssd) sono stati introdotti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. Gli attuali ssd (dicembre 2020) sono stati previsti dal D.m. 30 ottobre 2015, n. 855, con specifico riferimento all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento" (in vigore dal 20 novembre 2015, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 271).

"L'afferenza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la collocazione scientifica che ciascun docente assume nel sistema universitario, si suddivide in raggruppamenti disciplinari. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 240 del 2010, la struttura di tali raggruppamenti si articola in tre livelli dal livello generale a quello più particolare rappresentati rispettivamente da: i Macro Settori Concorsuali (MSC = 86); i Settori Concorsuali (SC = 190); i Settori Scientifico Disciplinari (ssd = 383). A loro volta i Macro Settori Concorsuali fanno riferimento alle 14 aree CUN. Le aggregazioni dei SC e dei ssd sono definite, con cadenza almeno quinquennale, con decreto del Ministro, sentito il CUN, secondo criteri di affinità scientifica. Un Settore Concorsuale richiede la presenza di almeno venti Professori di I fascia. Le aggregazioni disciplinari sono importanti perché sono alla base di molti aspetti organizzativi delle università, dall'articolazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, alla caratterizzazione dei Dipartimenti universitari, al reclutamento dei docenti" (fonte: MIUR; www.miur.gov.it).

¹⁴ Invero, il percorso scientifico e disciplinare maturato dal 2010 può consentire l'immediato riconoscimento della mediazione dei conflitti quale autonomo ssd e prim'ancora quale autonomo MSC (o almeno quale autonomo SC) nell'area disciplinare delle scienze giuridiche.

¹⁵ La mediazione, quale «applicazione esperienziale mutuata dalla pratica evoluta oltreoceano» è divenuta in Italia un «istituto ai margini degli studi processualistici, trascurato dagli studiosi di diritto sostanziale» (testualmente, P. LUCARELLI, *Prefazione* a M. MARTELLO, *La formazione del mediatore*, cit., p. XIII); l'evoluzione della mediazione postula necessariamente un affiancamento da ambiti disciplinari per taluni aspetti contigui, ma che rischiano di soffocarne le potenzialità; si veda anche, M. MARINARO, *Solo l'autonomia scientifico-disciplinare apre ad una mediazione di qualità*, cit.; v. anche ID., *"Il Paese dove tutto finisce in tribunale"*, cit.

giurisdizione, di coesistenza» più che di alternatività.

Secondo le indicazioni della Ministra Cartabia, «è tempo di ripensare il rapporto tra processo davanti al giudice e strumenti di mediazione» in una prospettiva sinergica, tenendo presente che «questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia che tengono conto delle relazioni sociali coinvolte, risanano lacerazioni e stemperano le tensioni sociali».

In questa logica proprio con riguardo agli “strumenti di mediazione dei conflitti”, nella relazione si precisa con riguardo alla formazione che «il tempo che stiamo attraversando offre una occasione importante per coltivare e diffondere una nuova cultura giuridica, aperta a una pluralità di vie della giustizia, da svilupparsi anche attraverso adeguati strumenti di formazione rivolti oltre che al mediatore, anche al difensore e al giudice, e che debbono trovare spazio sin dai primi anni degli studi universitari».

Un’occasione storicamente importante, dunque, per porre le basi di una nuova cultura giuridica che attende di entrare a pieno titolo e nel modo più adeguato nei percorsi di formazione universitaria¹⁶. E coerentemente con quanto indicato nella relazione e raccogliendo le proposte formulate dalla Commissione Luiso, all’esito di una serie di interlocuzioni e della bollinatura della Ragioneria dello Stato, il 16 giugno 2021 la Ministra Cartabia ha firmato i 24 emendamenti al ddl AS 1662, che ora hanno iniziato il loro *iter* parlamentare, nella prospettiva di un approdo nell’aula di Palazzo Madama a partire dal 20 luglio 2021.

La revisione della normativa vigente (il D.lgs. 28/2010 e ancor più il D.m. 180/2010) in materia di formazione costituisce invero una occasione straordinaria per ripensare alla direzione da imprimere al futuro della mediazione quale strumento cardine di pacifica coesistenza sociale e della professione del mediatore.

Resta così da avviare al più presto il percorso della riforma da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’esperienza maturata in questi anni e la spinta propulsiva innescata dal Ministero della Giustizia costituiscono un importante viatico perché si apra ad una riflessione che possa condurre rapidamente al riconoscimento - da più parti sollecitato - dell’autonomia scientifico disciplinare e dell’introduzione dell’insegnamento della mediazione quale attività formativa indispensabile nei percorsi universitari delle classi giuridiche e non solo.

¹⁶ In tal senso, non può risultare appagante la progressiva diffusione nell’ultimo decennio nelle università italiane di corsi istituzionali elettivi orientati alla formazione in materia di mediazione e ADR per lo più frutto dell’impegno e della sensibilità dei singoli docenti e, anche per questo motivo, collegati volta a volta ad ambiti disciplinari diversi (dal ssd IUS/15, a quello IUS/01 ed anche allo IUS/04, per rimanere nell’area delle Scienze giuridiche).

Una formazione professionale indispensabile

Gianfranco Gilardi¹⁷

I temi oggetto del convegno rivestono una grandissima importanza, giacché la formazione professionale - nonostante lodevoli attività portate avanti per il tramite delle categorie interessate - si presenta tuttora nel campo della mediazione con caratteri fortemente artigianali e resta ben al di sotto di quanto auspicato, tra l'altro, dalle direttive europee; e non è un caso che nelle proposte governative tese a valorizzare le forme alternative di risoluzione dei conflitti quali anelli complementari alla giurisdizione, una specifica attenzione sia dedicata proprio ai profili della formazione ed ai criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, oltre che ai requisiti di serietà, efficienza e trasparenza degli organismi di mediazione.

Il primo aspetto che viene in esame è naturalmente quello relativo alla *formazione di base* ed *all'aggiornamento professionale dei mediatori*, attività alle quali nell'assetto attuale è dedicato un numero insufficiente di ore (anche se non mancano organismi che si preoccupano di assicurare corsi di formazione integrativa), con limitatissimi spazi per forme di addestramento pratico e con criteri generalmente non verificabili quanto alla scelta e, prima ancora, alla formazione degli stessi formatori. Non tutti gli organismi curano di dotarsi di banche dati adeguate in ordine all'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza ed alle novità normative, ed è praticamente assente quell'attività periodica di confronto intorno alle diverse esperienze che non soltanto gioverebbe a contrastare l'autoreferenzialità da cui è generalmente caratterizzata l'attività dei singoli organismi, ma anche a favorire sia l'elaborazione di protocolli operativi, sia - e prima ancora - orientamenti comuni, funzionali al superamento di frammentarietà applicative, al consolidamento degli indirizzi interpretativi ed alla conseguente crescita di affidabilità degli strumenti di media-conciliazione.

La formazione di cui si parla non è ovviamente solo quella dei mediatori, ma anche la formazione degli avvocati (per "assistere" le parti in mediazione occorre infatti saper negoziare, e ciò - per usare parole della Corte di cassazione - implica "*l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate*") e quella dei giudici, che pur essendo chiamati tra l'altro a svolgere compiti specifici con riguardo alla mediazione demandata, manifestano tuttora un disinteresse diffuso e scarsa attenzione per l'istituto anche

¹⁷ Già Consigliere della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale di Verona.

a livello organizzativo. E a questo proposito non sarà inutile ribadire il ruolo fondamentale che potrebbe svolgere la formazione professionale sia *in sede centrale* sia nelle *sedi decentrate*, con iniziative non sporadiche ed occasionali, ma sistematicamente organizzate in modo tale da far crescere la consapevolezza in ordine alla funzione non soltanto *deflattiva*, ma soprattutto e prima ancora *sociale* della mediazione ed alla sua attitudine a porsi come strumento di tutela anche con riguardo alla mole imponente della domanda “sommersa”.

La formazione, peraltro, sarà tanto più efficace quanto più necessariamente ispirata a criteri di interdisciplinarietà, ad una contaminazione di saperi ed esperienze. Non verrà mai sottolineata abbastanza l'importanza strategica che assumerebbero percorsi di formazione comune da programmare con la cooperazione della Scuola superiore della magistratura, degli Ordini professionali, delle Università e degli organismi di mediazione: un'importanza evidenziata con chiarezza nelle stesse proposte governative di riforma quando, nell'affidare al legislatore delegato il compito di valorizzare e incentivare la mediazione demandata, prevedono che ciò avvenga “in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori e il monitoraggio delle esperienze”.

Si tratta di una previsione che rimanda direttamente, tra gli altri ruoli, a quello essenziale delle università come sedi correlate non soltanto all'acquisizione di conoscenze tecniche né unicamente ai profili inerenti alla formazione professionale del giurista, ma soprattutto e prima ancora come veicolo di sensibilizzazione e comprensione rispetto alle modifiche indotte nell'ordinamento giuridico dalla presenza degli strumenti conciliativi e, specificamente, dalla mediazione che ha affiancato al processo, come luogo destinato a *decidere sul conflitto* un diverso sistema rivolto a *superare il conflitto* sicché alla concezione *avversariale* ed *antagonistica* sottesa al processo si sostituisce una logica *compositiva* in una ridefinizione di spazi in cui l'esperimento della mediazione non si contrappone al processo, che è e deve restare la garanzia fondamentale di tutela dei diritti, ma concorre con esso nella ricerca della soluzione più adeguata in relazione alle caratteristiche concrete del conflitto.

L'università (e, prima ancora, la scuola) hanno - seppure in modo non esclusivo - il compito tanto più prezioso in una società lacerata e divisa di educare alla nuova sensibilità professionale e culturale sollecitata da questo mutamento di prospettiva e di indirizzare verso un orizzonte operativo capace di guardare oltre la dimensione conflittuale dei rapporti, sostituendo alle chiusure ed alle contrapposizioni il metodo del dialogo e del confronto e

rendendo attiva un'idea della legalità e della cittadinanza fondate sul senso di responsabilità, sull'autodeterminazione e sul rispetto del punto di vista altrui.

L'Ufficio per il processo, la cui attuazione incontrerà non facili problemi, rappresenta l'occasione di un nuovo modo di lavorare e di una nuova cultura la cui chiave di volta è basata non sulle pretese onnivore di questa o quella categoria professionale né sulla logica puramente assistenziale con le quali si vorrebbe a volte che fossero modellate le leggi, ma sulla logica partecipativa e sul metodo della cooperazione. Mentre si preannuncia l'assunzione di 16.000 giovani laureati, i primi 8000 dei quali dovrebbero arrivare negli uffici giudiziari già all'inizio del prossimo anno, l'Università e tutte le categorie professionali a vario titolo coinvolte nell'amministrazione della giustizia potranno e dovranno dare il loro importante contributo per la migliore attuazione della nuova struttura, entro la quale è auspicabile che prendano corpo e vita, diventando aspetti strutturali del sistema, quelle esperienze virtuose che in alcuni uffici giudiziari hanno visto la realizzazione anticipata di questo metodo con risultati funzionali anche al proficuo esperimento della mediazione demandata e, soprattutto, al radicamento di un'idea e di una pratica per cui processo e mediazione fno parte entrambi di una rete integrata di giustizia.